

# INFORMATIVA ICI 2011

Le aliquote e detrazioni, approvate con delibera di C.C. n. 32 del 12/04/2008, e da applicare ai fini del calcolo dell'imposta, per tutti i casi in cui è ancora dovuto il pagamento, rimangono invariate e sono così differenziate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQ U O TA 2011	D ETRAZIO N E 2011
Unità immobiliari adibite ad abitazioni principali classificate in A1, A8, A9 e relative pertinenze.	4,0 per mille	€ .103,29
Abitazioni e pertinenze locare a residenti che le utilizzino come abitazione principale	4,0 per mille	Non applicabile
Abitazioni non locare per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o locare a soggetti non residenti	7 per mille	Non applicabile
Altri fabbricati: classificati ad esempio in A/10, B, C, D, E, F	5,40 per mille	Non applicabile
Aree fabbricabili	7 per mille	Non applicabile

Anche per il 2011 è confermata l'esenzione, prevista dal Decreto Legge n.93/2008, dal pagamento dell'imposta per le "abitazioni principali" e relative pertinenze.

## **Non è più dovuta l'ICI per i seguenti immobili:**

- 1- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ad una distanza non superiore a 300m;
- 2- l'unità immobiliare data in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro abbiano fissato in tale unità immobiliare la propria residenza. I familiari che possono beneficiare di questa agevolazione sono: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi e figli minori.
- 3- l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
- 4- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 5- nel caso di due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'Ufficio del Territorio ai fini dell'unificazione delle diverse unità in un'unica unità abitativa. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione
- 6- l'immobile ex casa coniugale assegnato a coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio anche per la quota di proprietà in capo al coniuge non assegnatario a condizione che quest'ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Moltrasio.

I soggetti che possiedono le unità immobiliari di cui al punto 2 devono presentare comunque apposita dichiarazione sul modello predisposto dal Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

## L'imposta è invece dovuta per i seguenti casi:

- 1- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze;
- 2- le abitazioni e sue pertinenze locate.
- 3- Altri Fabbricati (ad es. tutte le altre abitazioni che non sono principali, box non di pertinenza, negozi, immobili classificati in A/10, in D ), abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione;
- 4- Aree Fabbricabili;

## COME SI CALCOLA L'IMPOSTA:

La base imponibile è così determinata:

- per i fabbricati iscritti in catasto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente previsto e cioè:
  - 100 per i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A (abitazioni), C (magazzini, depositi);
  - 140 per i fabbricati rientranti nei gruppi catastali B (collegi, convitti);
  - 50 per i fabbricati inseriti nella categoria A10 (uffici e studi privati), e gruppo catastale D (destinazioni speciali come stabilimenti, alberghi, banche etc.);
  - 34 per i fabbricati della categoria C1;
- per i fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da privati, la rendita si determina facendo riferimento alla rendita di immobili simili già accatastati;
- per le aree fabbricabili la base imponibile è da determinarsi sul valore venale al 1° gennaio 2011 (valore di mercato).

## Esempio di calcolo ICI:

ABITAZIONE NON ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

Possesso: 100%

Mesi di possesso: 12

Aliquota: 7 per mille

<b>Rendita catastale</b>		<b>Rivalutazione</b>		<b>Coeff.</b>		<b>Aliquota</b>		<b>Imposta dovuta</b>
590,00	x	1,05	x	100	x	7:1000=		434,09
<b>Imposta annua</b>		<b>% possesso</b>						
434,09	x	100%=						434,09
<b>ICI da versare</b>								
Acconto giugno: 217,05 (arrotond. a € 217,00)								
Saldo dicembre: 217,05 (arrotond. a € 217,00) -in assenza di variazioni di destinazione -								

## QUANDO SI PAGA:

Il pagamento dell'imposta per l'anno 2011 può essere effettuato in due rate:

- la prima, entro il 16 giugno 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- la seconda, dal 1 al 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in un'unica soluzione entro la scadenza dell'acconto, cioè 16/06/2011.

L'importo totale da pagare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il pagamento non è dovuto se l'importo per l'intero anno d'imposta è inferiore a € 2,00.

Qualora l'importo totale da pagare sia superiore a € 2,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.

I versamenti ICI dovranno essere effettuati direttamente sul conto corrente postale n. 21682331 intestato a:

“COMUNE di MOLTRASIO SERVIZIO TESORERIA ICI”  
utilizzando esclusivamente il nuovo modello di bollettino postale.

### DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

- presso tutti gli uffici postali;
- gratuitamente utilizzando il modello F24 (in posta o presso gli istituti bancari) o F24 on-line ed i seguenti codici:

- Codice Comune: F305

Codici Tributo:

- 3901 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
- 3902 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
- 3903 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
- 3904 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

E' possibile scaricare il modulo e le informazioni per la compilazione dal sito dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.it>;

### LA DICHIARAZIONE ICI

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) non deve essere più presentata quando:

- le variazioni immobiliari dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI);
- le variazioni avvenute relative ad atti di compravendita di immobili, atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso di diritti reali sugli immobili.

Deve invece essere presentata in tutti i casi in cui si verificano variazioni oggettive e soggettive che hanno dato luogo ad una diversa determinazione dell'imposta. A titolo esemplificativo l'esonero della dichiarazione non comprende:

- gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta (denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili o delle variazioni nella destinazione di unità da abitazione a disposizione ad abitazione principale);
- le variazioni, rilevanti ai fini ICI, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare, nei casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti e comunque, in tutti i casi in cui non sia individuabile la soggettività passiva del contribuente (passaggio da terreno agricolo ad area fabbricabile e viceversa, valore delle aree fabbricabili, contratti di leasing, incremento valore immobili a scrittura contabile, ecc.).

Il modello della dichiarazione (consultabile dal sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it)), è stato approvato con D.M. e nelle istruzioni sono elencati i casi in cui permane l'obbligo dichiarativo. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2010. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Moltrasio oppure spedita mediante raccomandata semplice. La dichiarazione di variazione in presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, può essere presentata congiuntamente purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari.

Per maggiori chiarimenti, ritiro della modulistica e consegna è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi - via Besana n.67 - nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì: 8.30- 11.30

Telefono: 031/290402.

Fax: 031/290280

E-mail: [info@comune.moltrasio.co.it](mailto:info@comune.moltrasio.co.it)